REGOLAMENTO (CEE) N. 314/75 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1975

relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio senza autorizzazione di esportare successivamente in esenzione dal prelievo un quantitativo corrispondente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale (3), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 191/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, concernente un quantitativo supplementare per l'importazione di zucchero con sovvenzione e che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/74 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3259/74 (6), in particolare l'articolo 6,

considerando che la concessione di una sovvenzione all'importazione di zucchero nonché le condizioni relative alla procedura da seguire per tale importazione sono state decise dal regolamento (CEE) n. 2931/74 del Consiglio, del 18 novembre 1974, concernente l'istituzione di una sovvenzione all'importazione di zucchero bianco e greggio (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 191/75 ; che la procedura adottata è quella della gara ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2931/74 prevede la possibilità di indire una gara per la sovvenzione all'importazione, in particolare senza diritto a priori a un'ulteriore esportazione in esenzione dal prelievo di un quantitativo equivalente a quello importato ; che in base all'esperienza acquisita è auspicabile indire tale gara parallelamente al proseguimento della gara che è prevista dal regolamento (CEE) n. 3062/74 della Commissione, del 3 dicembre 1974, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 313/75 (9) ; che inoltre il regolamento (CEE) n. 191/75 prevede, all'articolo 4, che determinate importazioni che possono beneficiare di una sovvenzione possono essere limitate in tutto o in parte alle regioni deficitarie della Comunità ; che è quindi opportuno, tenuto conto del bilancio provvisorio di approvvigionamento di zucchero della Comunità e delle sue regioni, limitare le importazioni da realizzare in virtù della gara permanente per l'importazione prevista, alle sole regioni deficitarie della Comunità ;

considerando che è opportuno prevedere talune misure che consentano di garantire il migliore svolgimento possibile della gara e di derogare o di adattare il regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 38/75 (11) ;

considerando che è stato chiesto il parere del comitato monetario ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La Germania, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito indicono una gara permanente e, durante il periodo di validità di tale gara, procedono a gare parziali che vertono su una sovvenzione all'importazione dai paesi terzi di zucchero bianco e greggio.

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 264 del 1°. 10. 1974, pag. 70.
(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 20 del 25. 1. 1975, pag. 39.
(5) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(6) GU n. L 349 del 28. 12. 1974, pag. 10.
(7) GU n. L 311 del 22. 11. 1974, pag. 8.
(8) GU n. L 324 del 4. 12. 1974, pag. 7.
(9) Vedasi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.
(10) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(11) GU n. L 5 del 9. 1. 1975, pag. 8.

2. Può beneficiare della concessione della sovvenzione soltanto lo zucchero destinato a essere messo in libera pratica e a essere immesso al consumo finale e offerto per la gara in uno degli Stati membri di cui al paragrafo 1. Per consumo finale si intende, secondo il caso, l'utilizzazione da parte dell'industria di trasformazione e la vendita al dettaglio.

3. All'atto di una gara parziale, allorquando l'esame del bilancio di uno Stato membro non indicato al paragrafo 1 fa apparire che il suo approvvigionamento, tenuto conto della sua produzione, delle sue importazioni e delle sue esportazioni non è assicurato, tale Stato membro è aggiunto al paragrafo 1 ; lo Stato membro che si trova nella situazione opposta sarà eventualmente eliminato dal paragrafo 1.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2931/74, (CEE) n. 191/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 3

1. Gli Stati membri interessati stabiliscono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara.

3. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Tale bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale della gara permanente :

a) decorre dal giorno di pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e

b) scade alle ore 10 del 12 febbraio 1975.

2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive :

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi e

b) scade alle ore 10 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), i termini di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per i mercoledì 19 marzo 1975 e 30 aprile 1975, scadono alle ore 10 dei mercoledì 18 marzo e 29 aprile 1975.

4. Nel periodo di applicazione dell'ora legale in Italia, le ore limite indicate ai paragrafi precedenti si intendono, per tale Stato membro, ritardate di un'ora.

Nel periodo in cui in Irlanda e nel Regno Unito non viene applicata l'ora estiva, le ore limite indicate ai paragrafi precedenti si intendono anticipate di un'ora in detti Stati membri.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo competente dello Stato membro nel quale lo zucchero importato verrà messo in libera pratica, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma indirizzati a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare :

a) gli estremi della gara,

b) le generalità e l'indirizzo dell'offerente,

c) il quantitativo di zucchero bianco o, secondo il caso, di zucchero greggio da importare. Inoltre, quando si tratta di zucchero greggio, il quantitativo da importare deve essere anche espresso in quantitativo di zucchero bianco in funzione di una resa di zucchero greggio calcolata sottraendo 100 al doppio del grado di polarizzazione delle zucchero stesso,

d) l'importo della sovvenzione all'importazione proposto per 100 kg di zucchero espresso in valore di zucchero bianco e nella moneta dello Stato membro cui appartiene l'organismo presso il quale è depositata l'offerta,

e) lo Stato membro nel territorio del quale lo zucchero importato sarà messo in libera pratica e immesso al consumo finale.

3. L'offerta è valida soltanto se :

a) il quantitativo totale del prodotto da importare è pari ad almeno 500 tonnellate di zucchero ;

b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione di gara di cui all'articolo 6 ;

c) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna a chiedere un titolo d'importazione per il quantitativo di prodotto eventualmente aggiudicatogli.

4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se l'aggiudicazione riguarda l'intero quantitativo indicato nell'offerta o parte di esso.

5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. La cauzione di gara ammonta a 25 unità di conto per 100 kg di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in valore di zucchero bianco.

2. L'importo da prendere in considerazione per il calcolo della cauzione che viene incamerata è pari a 3 unità di conto aumentate, se del caso, della differenza tra l'importo massimo della sovvenzione stabilito per la gara parziale nella quale è stata accettata l'offerta dell'interessato e l'importo massimo della sovvenzione fissato per l'ultima gara parziale precedente la data di scadenza del periodo di validità del titolo, se quest'ultimo importo è superiore al primo.

3. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia, prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

4. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata soltanto per il quantitativo

a) per il quale l'offerente :

— non ha ritirato l'offerta e

— ha espletato le formalità doganali d'importazione in base al titolo d'importazione rilasciato a seguito dell'aggiudicazione ; in tal caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1373/70 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2111/74 [2],

b) o per il quale non è stato dato seguito all'offerta.

Lo svincolo della cauzione ha luogo nel più breve termine.

5. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione della circostanza addotta dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente in causa, senza la presenza del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

2. Le offerte sono comunicate nel più breve termine alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

1. Esaminate le offerte ricevute e tenuto conto in particolare della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e dei prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE, un importo massimo della sovvenzione per la gara parziale di cui trattasi. Può anche essere deciso di non dare seguito ad una gara parziale.

2. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1 all'atto di una gara parziale, può essere fissato un quantitativo massimo previo esame delle offerte.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte e dell'aggiudicazione da parte degli Stati membri l'importo proposto per la sovvenzione espresso in moneta nazionale è convertito in unità di conto mediante l'applicazione del tasso di conversione utilizzato nella politica agricola comune in vigore per moneta in causa ; a tale tasso si applica il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1463/73 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2521/74 [4], applicabile, per lo Stato membro ove avviene la messa in libera pratica, il giorno della fissazione dell'importo massimo della sovvenzione.

Inoltre, precedentemente all'operazione di cui al comma precedente, l'importo della sovvenzione indicato nell'offerta viene adattato.

Per calcolare l'importo dell'adattamento, il prezzo massimo di vendita di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), diminuito del prezzo d'intervento è convertito in moneta nazionale :

a) in primo luogo, applicando il tasso di conversione utilizzato nella politica agricola comune per la moneta dello Stato membro in questione e,

b) secondariamente, applicando il tasso indicato alla lettera a) a cui è stato applicato il coefficiente indicato all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1463/73 valido il giorno della fissazione dell'importo massimo della sovvenzione.

L'importo da prendere in considerazione per l'adattamento è pari alla differenza tra i risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 9

1. Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non dar seguito ad una gara parziale e ferme restando le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta non superi l'importo massimo della sovvenzione.

---

[1] GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 5.
[3] GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.
[4] GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 70.

2. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporti la sovvenzione meno elevata. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare della sovvenzione richiesta partendo da quella meno elevata.

3. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al paragrafo 2 comporti, per effetto della presa in considerazione di un'offerta, il superamento del quantitativo massimo, all'offerente viene aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte che indicano la stessa sovvenzione e comportano, in caso di accettazione della totalità dei quantitativi da esse rappresentati, il superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione proporzionalmente al quantitativo specificato in ciascuna di esse.

Articolo 10

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo trasmette nel più breve termine agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve indicare almeno :

a) gli estremi della gara,

b) il quantitativo per cui viene corrisposta la sovvenzione espresso in valore di zucchero bianco e, qualora si tratti di zucchero greggio, anche il quantitativo di detto zucchero come tale,

c) la sovvenzione da concedere per 100 kg di zucchero espresso in valore di zucchero bianco,

d) lo Stato membro nel territorio del quale il prodotto da importare sarà messo in libera pratica e immesso al consumo finale.

Articolo 11

1. L'aggiudicatario ha :

a) diritto al rilascio di un titolo di importazione per il quantitativo del prodotto da importare, con indicazione della sovvenzione cui si riferisce l'offerta ;

b) l'obbligo

— di importare la quantità in questione nello Stato membro di messa in libera pratica, indicato nella dichiarazione di aggiudicazione,

— di osservare per lo zucchero importato al momento della sua vendita per il consumo nello Stato membro di messa in libera pratica, gli impegni di cui all'articolo 12.

Il diritto e l'obbligo derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

2. Il titolo di cui al paragrafo 1, lettera a), viene rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro in cui è stata emessa la dichiarazione di aggiudicazione. La domanda di titolo va presentata nei 10 giorni successivi al giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3. In deroga al disposto dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2637/70, il titolo d'importazione rilasciato nel quadro della presente gara è valido a decorrere dalla data del suo rilascio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino alla fine del secondo mese successivo.

4. Su richiesta dell'interessato, il titolo di cui al paragrafo 1, lettera a), rilasciato per lo zucchero bianco può essere sostituito, prima dell'espletamento delle formalità doganali di importazione, da un titolo applicabile allo zucchero greggio, e viceversa. Tale nuovo titolo può essere rilasciato soltanto dall'organismo emittente del titolo originale e su presentazione della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 10. Il nuovo titolo deve contenere le stesse indicazioni che figurano sul titolo originale, ad esclusione peraltro di quelle relative alla natura e al quantitativo del prodotto da importare.

Se il nuovo titolo riguarda :

— lo zucchero bianco, il quantitativo da indicare in esso è quello che figura nella dichiarazione di aggiudicazione come zucchero greggio espresso in valore di zucchero bianco ;

— lo zucchero greggio, il quantitativo da indicare in esso deve corrispondere a un quantitativo espresso in valore di zucchero bianco pari a quello dello zucchero bianco menzionato nel titolo originale.

Articolo 12

1. Gli impegni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, sono i seguenti :

a) se un aggiudicatario vende zucchero bianco importato, il contratto di vendita deve indicare un prezzo massimo di 35,81 UC/100 kg, merce nuda, nella fase cif dello Stato membro di messa in libera pratica ;

b) se un'aggiudicatario è anche trasformatore dello zucchero bianco importato, egli può impegnarsi con una dichiarazione a trasformare tale zucchero bianco nei suoi stabilimenti ; in mancanza di tale dichiarazione si applica la disposizione di cui alla lettera a) ;

c) se un aggiudicatario vende zucchero greggio importato a una raffineria o ad un produttore di zucchero affinché lo raffini, il contratto di vendita deve indicare un prezzo massimo di 30,96 UC/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, merce nuda, nella fase cif dello Stato membro di messa in libera

pratica. Tale contratto deve inoltre contenere la clausola in base alla quale il raffinatore o il produttore raffinatore di zucchero che acquista tale zucchero si impegna, al momento della vendita dello zucchero raffinato corrispondente, a rispettare il prezzo massimo di 35,81 UC/100 kg, merce nuda, nella fase, secondo il caso, di partenza raffineria e di partenza zuccherificio, escluse le eventuali spese di trasporto tra la frontiera dello Stato membro in cui lo zucchero è messo in libera pratica e la località di raffinazione ;

d) se un aggiudicatario è un raffinatore o un produttore di zucchero che raffina lo zucchero importato, egli deve impegnarsi con una dichiarazione a rispettare, al momento della vendita dello zucchero raffinato, il prezzo massimo di 35,81 UC/100 kg, merce nuda, nella fase, secondo il caso, di partenza raffineria o di partenza zuccherificio, escluse le eventuali spese di trasporto tra la frontiera dello Stato membro in cui lo zucchero è messo in libera pratica e la località di raffinazione.

Inoltre nei casi di cui alle lettere a) e c) l'aggiudicatario prevede nel suo contratto di vendita una clausola secondo la quale lo zucchero importato deve essere immesso al consumo finale nello Stato membro di messa in libera pratica.

2. Inoltre, per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo precedente, lettere c) e d), se i raffinatori o i produttori raffinatori di zucchero intendono vendere lo zucchero raffinato a un prezzo misto in funzione della raffinazione di zucchero greggio di varie origini e di prezzi differenti, essi si impegnano con una dichiarazione a rispettare nel calcolo del prezzo misto di vendita il prezzo massimo di cui alla lettera d) per la parte del quantitativo di zucchero bianco raffinato corrispondente allo zucchero greggio importato nel quadro della gara.

Articolo 13

1. La sovvenzione per il quantitativo messo in libera pratica è versata all'aggiudicatario, nel più breve termine, dallo Stato membro che ha proceduto alla gara, nella moneta di tale Stato membro, dietro presentazione :

a) della prova dell'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), primo trattino.

Tale prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di importazione e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dello o degli estratti di titoli imputati, da parte dello Stato membro di messa in libera pratica indicato nell'offerta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1373/70,

b) del contratto o della dichiarazione di cui all'articolo 12.

Ai fini del pagamento della sovvenzione relativa allo zucchero greggio, il quantitativo importato di tale zucchero viene espresso in quantitativo di zucchero bianco tenuto conto della resa effettiva.

2. La sovvenzione di cui al paragrafo 1 viene incamerata definitivamente solo allorquando tutti gli impegni presi siano stati rispettati.

Articolo 14

In deroga alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2637/70 il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione è pari a zero unità di conto per 100 chilogrammi netti.

Articolo 15

Nel regolamento (CEE) n. 2637/70 viene inserito il seguente articolo 30 ter :

« *Articolo 30 ter*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 314/75, il titolo d'importazione indica nella casella 20 il tasso della sovvenzione all'importazione espressa nella moneta dello Stato membro di rilascio del titolo stesso ; tale indicazione è redatta come segue :

"sovvenzione all'importazione applicabile :. . . . . per 100 kg"

"subvention à l'importation applicable : . . . . . par 100 kg"

"Einfuhrsubvention : . . . . . je 100 kg"

"import subsidy applicable : . . . . . per 100 kg"

"invoersubsidie : . . . . . per 100 kg"

"tilskud til indførsel : . . . . . pr. 100 kg". »

Articolo 16

Gli Stati membri interessati adottano tutte le misure che consentono di assicurare sia i controlli necessari all'applicazione delle norme del presente regolamento, sia il recupero di tutta la sovvenzione o di parte di essa, qualora gli interessati non abbiano adempiuto agli impegni contratti, in funzione del superamento dei livelli dei prezzi di cui all'articolo 12.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione